

grammazione ed alla regolazione dei servizi di trasporto pubblico;

Premesso che ai sensi dell'art. 31, comma 18 della citata l.r. 22/98, la gestione integrata del servizio taxi nel bacino aeroportuale in fase di prima attuazione si applica ai seguenti comuni:

- a) Milano quale comune capoluogo di Regione;
- b) Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;
- c) Bergamo e Varese quali comuni capoluoghi di provincia;
- d) Peschiera Borromeo e Segrate quali comuni di sedime aeroportuale di Linate;
- e) Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;
- f) Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;
- g) Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate, Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali comuni della provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. 22/98;
- h) Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone e Rho, quali comuni facenti parte della provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;

Rilevato che:

- il citato art. 25, comma 5, della l.r. 22/98 prevede che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi, promuove la stipulazione da parte dei comuni del bacino di una convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000 volta a regolare tra l'altro:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'art. 4, comma 4 della l. 21/92;
- c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;
- f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello provinciale e comunale;
- g) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza;
- h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale;

- la Regione con d.g.r. n. 11948 del 24 gennaio 2003, in attuazione della l.r. 22/1998, art. 25, comma 5, e 31, comma 18, ha disciplinato il servizio nel bacino aeroportuale lombardo, stabilendo puntuali norme atte ad assicurare una gestione coordinata e omogenea sia dei servizi comunali che di quelli intercomunali e aeroportuali nonché la regolamentazione della progressiva integrazione di nuovi comuni nel bacino da attuarsi nel triennio 2003-2005;

- la suddetta delibera regionale n. 11948/2003 ha inoltre approvato lo Schema di convenzione-tipo per la gestione del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, che delinea gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, stabilendo la data del 15 febbraio 2003 quale termine massimo per la sua sottoscrizione;

- la sottoscrizione della convenzione negli incontri della Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal comune di Milano nelle date 3 febbraio 2003 e 17 febbraio 2003, non si è perfezionata e, conseguentemente, non si è realizzata l'integrazione dei nuovi comuni nel bacino;

- data la mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l.r. 20/95, come modificato dall'art. 4 della l.r. 25/03, è tenuta a convocare una conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 241/90 che tiene luogo della convenzione di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. 20/95 e dell'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98;

Atteso che la Giunta regionale, ha provveduto pertanto a convocare apposite conferenze di servizi su base provinciale ai sensi della l. 241/1990 (d.g.r. n. 21026 del 30 dicembre 2003, d.g.r. n. 16383 del 13 febbraio 2004 e d.g.r. n. 16382 del 13 febbraio 2004) in luogo della convenzione di cui all'art. 25, comma

(BUR20050134)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20831

Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Approvazione dello schema di regolamento-tipo e norme per l'integrazione dei comuni del bacino

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 15 gennaio 1992 n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» ed in particolare l'art. 4, comma 5 che demanda espressamente alla competenza regionale la definizione di una disciplina speciale per gli ambiti territoriali caratterizzati da intensa conurbazione per garantire una gestione unitaria ed integrata del servizio taxi ed una maggiore razionalità ed efficienza dello stesso;

Vista la l.r. 15 aprile 1995 n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della l. 21/92 ed in particolare l'art. 8 che, per gli ambiti caratterizzati da intensa conurbazione, prevede una gestione unitaria ed integrata del servizio taxi anche con l'adozione di una disciplina organica da parte dei comuni integrati all'atto della sottoscrizione di un'apposita convenzione;

Richiamata la l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» ed in particolare l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale lombardo del servizio taxi, formato dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile, che si identifica come una specifica zona di intensa conurbazione ai sensi della l. 21/92 e della l.r. 20/95, per la quale è prevista un'organizzazione del servizio di taxi integrato e disciplinato dalla Regione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», che riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in merito alla pro-

5 della l.r. 22/98 e nell'ambito delle quali sono stati concordati e definiti:

a) i criteri per la definizione del contingente di licenze taxi dei comuni integrati delle province di Milano, Bergamo e Varese, la determinazione degli stessi e il conseguente riparto delle licenze tra i comuni;

b) le disposizioni concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio taxi nell'ambito del bacino;

Evidenziato che nel corso delle citate Conferenze di servizi le Amministrazioni partecipanti hanno approfondito tutti gli aspetti complessi dei punti all'ordine del giorno e hanno, a seguito di confronto, approvato all'unanimità le conclusioni;

Dato atto che le determinazioni conclusive delle Conferenze di servizio delle province di Milano, Bergamo e Varese sono state approvate, rispettivamente, con d.g.r. n. 16220 del 30 gennaio 2004, d.g.r. n. 16922 del 26 marzo 2004 e d.g.r. n. 17371 del 30 aprile 2004;

Rilevato che nell'ambito delle citate Conferenze di servizi delle province di Milano, Bergamo e Varese, le amministrazioni partecipanti hanno concordato inoltre quanto segue:

a) l'impegno dei comuni integrati nel bacino ad uniformare i rispettivi regolamenti allo schema di regolamento-tipo regionale;

b) l'impegno della Regione a convocare un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni provinciali e comunali interessate e con i rappresentanti degli operatori taxi, in relazione alla necessità di riorganizzare e razionalizzare il servizio taxi nel bacino aeroportuale;

Rilevato che in data 4 maggio 2004 la Regione con apposita circolare attuativa della deliberazione della Giunta regionale n. 11948 del 24 gennaio 2003 e propedeutica all'emanazione del Regolamento-tipo taxi ha emanato le indicazioni relative allo svolgimento del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo, con particolare riferimento agli adempimenti tariffari, ai controlli tassametrici, ai turni di servizio ed all'attività di vigilanza, cui le amministrazioni comunali hanno dato piena esecuzione;

Visto lo schema di Regolamento-tipo di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista altresì la disciplina concernente l'integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale, di modifica dell'attuale normativa prevista agli artt. 2 e 3 della d.g.r. n. 11948 del 24 gennaio 2003, che prevede, anche in attuazione dell'intesa del 6 febbraio 2004 tra la Regione, il comune di Milano e le associazioni dei tassisti, di rimodulare il percorso di integrazione dei comuni nel bacino aeroportuale nel triennio 2007-2009 all'avvenuto completamento del nuovo Polo fieristico di Rho-Pero e delle relative infrastrutture viabilistiche nonché a seguito della conclusione del periodo di monitoraggio del servizio taxi e dell'esame dei relativi esiti;

Dato atto che i citati documenti compendiate negli Allegati «A» e «B» sono stati nel dettaglio esaminati ed approvati a maggioranza dai componenti dell'apposito tavolo tecnico Regione/Enti Locali/operatori taxi nelle riunioni del 22 novembre 2004, 14 gennaio 2005 e 21 gennaio 2005;

Attesa la necessità dell'approvazione del Regolamento-tipo taxi nel bacino aeroportuale lombardo di cui all'Allegato «A» in relazione alla necessità ed urgenza di dare una configurazione organica all'intervento di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio taxi nel bacino aeroportuale e all'esigenza di permettere una gestione omogenea del servizio da parte dei comuni;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di modificare l'attuale disciplina del bacino aeroportuale lombardo (artt. 2 e 3 della delibera n. 11948 del 24 gennaio 2003) relativamente all'integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale in quanto le fasi temporali in essa previste (triennio 2003-2005) sono oramai superate, stante la mancata intesa tra gli enti locali e la conseguente mancata sottoscrizione degli stessi della relativa convenzione;

Dato atto inoltre del parere positivo espresso dalla Commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, comma 4 della legge 21/92 nella seduta del 4 febbraio 2005 relativamente agli Allegati «A» e «B» parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, il Regolamento-tipo per la gestione del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, a modifica degli artt. 2 e 3 della disciplina regionale del servizio taxi nel bacino aeroportuale approvato con d.g.r. n. 11948/2003, le norme che regolamentano l'integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale, Allegato «B» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la decorrenza della disciplina di cui ai punti 1 e 2 dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che dalla data di decorrenza di cui al punto 4 la disciplina dell'Allegato «B» sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 della d.g.r. n. 11948 del 24 gennaio 2003.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI NEL BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO

INDICE GENERALE

Capo I

Definizioni e disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea
- Art. 4 - Uso collettivo del taxi

Capo II

Condizioni di esercizio

- Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi
- Art. 7 - Impedimenti soggettivi
- Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 9 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 - Presentazione della domanda
- Art. 11 - Commissione di concorso
- Art. 12 - Validità della graduatoria
- Art. 13 - Rilascio delle licenze
- Art. 14 - Validità delle licenze
- Art. 15 - Trasferibilità delle licenze
- Art. 16 - Forme giuridiche del servizio
- Art. 17 - Collaborazione familiare
- Art. 18 - Sostituzione alla guida
- Art. 19 - Sospensione facoltativa del servizio taxi

Capo III

Caratteristiche relative ai veicoli da adibire al servizio

- Art. 20 - Caratteristiche generali dei veicoli
- Art. 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 22 - Sigilli di garanzia
- Art. 23 - Pubblicità
- Art. 24 - Uso proprio dell'autovettura taxi

Capo IV

Disciplina ed organizzazione del servizio

- Art. 25 - Inizio del servizio
- Art. 26 - Visite di controllo e modalità di svolgimento
- Art. 27 - Taxi di scorta
- Art. 28 - Stazionamento dei taxi
- Art. 29 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 30 - Organizzazione del servizio presso gli aeroporti
- Art. 31 - Tariffe del servizio taxi
- Art. 32 - Controlli tariffari
- Art. 33 - Contrassegni del turno di servizio
- Art. 34 - Taxi fuori servizio

Capo V

Norme di comportamento

- Art. 35 - Obblighi generali dei conducenti in servizio
- Art. 36 - Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa
- Art. 37 - Obblighi dei conducenti durante la corsa

- Art. 38 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa
 Art. 39 - Divieti e facoltà per i conducenti dei taxi
 Art. 40 - Modalità di acquisizione del servizio
 Art. 41 - Affiancamento
 Art. 42 - Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio

Capo VI

Attività di vigilanza e commissione di bacino

- Art. 43 - Vigilanza
 Art. 44 - Commissione di bacino

Capo VII

Illeciti e sanzioni

- Art. 45 - Ritiro dei contrassegni e della licenza
 Art. 46 - Ritiro cautelativo della licenza
 Art. 47 - Sospensione della licenza
 Art. 48 - Revoca della licenza
 Art. 49 - Decadenza della licenza
 Art. 50 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza

Capo VIII

Disposizioni finali

- Art. 51 - Norma di rinvio
 Art. 52 - Entrata in vigore

Capo I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente Regolamento-tipo disciplina l'esercizio unificato del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico aeroportuale, di seguito denominato per brevità bacino, così come definito dagli articoli 25, comma 5 e 31, comma 18, della l.r. 22/98 e della normativa regionale approvata con d.g.r. n. 7/11948 del 24 gennaio 2003.

Art. 2 - (Definizione del servizio)

1. Il servizio taxi nel bacino definito dagli artt. 1 e 2 della l. 21/92 provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi, nell'ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.

Art. 3 - (Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea)

1. Le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Regione di concerto con le province, i comuni interessati e le associazioni degli operatori taxi.

2. Lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza d'esercizio taxi.

Art. 4 - (Uso collettivo del taxi)

1. Si intende per uso collettivo del taxi il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice, secondo le prescrizioni tecniche definite con specifico provvedimento definito dai Comuni nell'ambito della convenzione di cui all'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98, sentita la Commissione di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento. L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.

2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo del taxi, prevista dall'art. 31 del presente Regolamento, è determinata in attuazione dell'art. 7 della disciplina regionale del bacino aeroportuale approvata con d.g.r. n. 11948/2003.

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5 - (Titolo per l'esercizio dei servizi)

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio da parte dei singoli comuni del bacino di apposita licenza a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. 21/92 e dal presente Regolamento.

3. Le licenze comunali di esercizio per il servizio taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previste ai sensi di legge. La validità delle licenze taxi è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

4. Il titolare della licenza può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 6 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.

Art. 6 - (Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi)

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. In tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) avere un'età non superiore ai 55 anni;

c) essere residente in un Comune delle Province di Bergamo, Milano o Varese, ovvero in un comune di altra Provincia purché ad una distanza non superiore a 50 km dal citato comune capoluogo;

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della l. 21/92 nelle province di Milano, Bergamo e Varese in relazione al comune assegnatario delle licenze taxi;

e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 7;

f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio;

g) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. 21/92;

h) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.

2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.

3. Per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento dei comuni del bacino può procedere ad accertamenti, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 7 - (Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;

e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 8 - (Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai comuni del bacino in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi.

2. L'indizione del concorso, da parte dei comuni del bacino, avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei

provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente.

3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 6 comma 1, lettere f) e h), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.

Art. 9 - (Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso di cui all'articolo 8 deve indicare:

- il numero delle licenze da rilasciare;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
- i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art. 8, comma 4 della l. 21/92 ed il relativo punteggio, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- le materie dell'eventuale esame e i criteri di valutazione delle prove;
- la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 10 - (Presentazione della domanda)

1. Le domande per la partecipazione al concorso per titoli e/o esami per l'assegnazione della licenza di taxi debbono essere presentate al Sindaco dei comuni integrati nel bacino in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del comma 2 del presente articolo viene presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza.

4. L'Ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dagli organi competenti dei comuni del bacino.

Art. 11 - (Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 8 i comuni integrati nel bacino nominano un'apposita Commissione.

2. La Commissione è di regola composta dal responsabile dell'ufficio taxi dei comuni integrati con funzioni di Presidente e da quattro esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale cori qualifica non inferiore alla categoria C. La commissione d'esame opera come collegio perfetto.

3. La data dell'eventuale esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati almeno venti giorni prima della data suddetta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, ovvero con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.

4. La Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei e la trasmette agli organi competenti per la successiva approvazione.

Art. 12 - (Validità della graduatoria)

1. In conformità alla vigente normativa, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 13 - (Rilascio delle licenze)

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso asse-

gnando agli interessati un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, fatte salve cause di forza maggiore.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 14 - (Validità delle licenze)

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, alla verifica da parte dei rispettivi comuni del permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

2. Le risultanze della verifica sono validate dalla Commissione Consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 15 - (Trasferibilità delle licenze)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della l. 21/92:

- sia titolare di licenza da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:

- sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 - primo comma, lettere a), e), d), e), f) ed h) - del presente Regolamento;
- non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.

3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché 10 stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

5. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 4 decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

7. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

8. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dei comuni del bacino qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.

9. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

Art. 16 - (Forme giuridiche del servizio)

1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della l. 21/92:

- imprese artigiane di trasporto;
- cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
- consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della l. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'istituzione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dei comuni del bacino.

3. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.

4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Art. 17 - (Collaborazione familiare)

1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 6 - primo comma, lettere a), c), d), e), h) - del presente Regolamento.

2. In deroga alla previsione dell'art. 6, comma 1 lett. h), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

3. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L'elenco dei collaboratori deve essere allegato alla licenza in copia.

4. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio di taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.

5. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 26 del presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.

7. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Art. 18 - (Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel rispettivo ruolo provinciale di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 6 - comma 1, lettere a), c), d), ed h) - del presente Regolamento, nei seguenti casi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per l'espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;

c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, sino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della vigente normativa in materia. A tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria similari.

4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio del comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della

sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:

a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;

b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;

c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

Art. 19 - (Sospensione facoltativa del servizio taxi)

1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.

2. I comuni del bacino per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento, autorizzano la sospensione del servizio.

3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il comune da parte dell'interessato della licenza, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti Uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni - viste dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

Capo III

CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 20 - (Caratteristiche generali dei veicoli)

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:

a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;

d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;

e) essere collaudate per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a cinque e non superiore a nove;

f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio.

Art. 21 - (Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 20, l'autovettura adibita al servizio di taxi deve:

a) essere dotata di tassametro omologato, collocato all'interno dell'autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente, oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo;

b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;

c) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con la dicitura «TAXI» del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni, che deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza;

d) disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente;

e) disporre di due targhe, riportanti il numero della licenza e l'indicazione del comune, fornite dai Comuni del bacino a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento, conformi alla tipologia prevista nella convenzione di cui all'art. 25, comma 5 l.r. 22/98, devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità;

f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere

collocata sul cruscotto dell'autovettura o nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.

Art. 22 - (Sigilli di garanzia)

1. Agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a) vengono applicati - a cura dei competenti uffici dei comuni del bacino ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti dagli stessi con apposito provvedimento.

Art. 23 - (Pubblicità)

1. I comuni del bacino, sentita la Commissione consultiva di bacino, possono autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture secondo specifiche modalità stabilite dai comuni nell'ambito della convenzione di cui all'art. 25, comma 5, l.r. 22/98, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

3. Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dai comuni nell'ambito della convenzione.

Art. 24 - (Uso proprio dell'autovettura taxi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi.

Capo IV

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 25 - (Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri centoventi giorni solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

3. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:

a) alla presentazione al competente Ufficio comunale della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. f) del presente Regolamento in merito alla disponibilità del veicolo;

b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o così trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;

c) alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art. 26 del presente Regolamento.

Art. 26 - (Visita di controllo e modalità di svolgimento)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi, sono soggette a controlli periodici - con cadenza almeno annuale - da parte dei comuni del bacino, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.

2. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.

3. L'amministrazione comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.

4. Le visite di controllo vengono effettuate da un'apposita sottocommissione costituita dai membri delle Commissioni Comunali Consultive per il servizio taxi, secondo le modalità stabilite nell'ambito della convenzione.

5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze taxi.

6. Per comprovati e documentati motivi, i comuni del bacino sono autorizzati a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell'autopubblica da sottoporre a

verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l'eventuale visita straordinaria.

7. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.

8. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.

9. Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla Sottocommissione di cui al comma 4 verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

10. Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Sottocommissione.

Art. 27 - (Taxi di scorta)

1. Nell'ambito organizzativo del servizio, i Comuni del bacino possono definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.

2. L'uso dei taxi di scorta potrà essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all'art. 26 del presente Regolamento ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.

3. I Comuni del bacino stabiliscono, con apposito provvedimento nell'ambito della convenzione di cui all'art. 25, comma 5 l.r. 22/98, le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.

4. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta potrà avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.

5. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.

Art. 28 - (Stazionamento dei taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte (posteggi). Dette aree vengono individuate con atto del comune territorialmente competente. Spetta ai comuni del bacino l'allestimento e la manutenzione dei posteggi nonché l'installazione di colonnine telefoniche qualora previsto dai comuni nella convenzione di cui all'art. 25, comma 5, l.r. 22/98.

2. Al fine di garantire l'operatività del servizio, con le medesime condizioni, in tutti i comuni del bacino deve essere allestito, anche in forma consorziata, almeno un posteggio.

3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nel posteggio secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

4. L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell'ambito delle aree aeroportuali o ferroviarie, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.

5. Per soddisfare in luogo le richieste dell'utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

6. È in ogni caso vietato l'accodamento di taxi fuori turno ovvero il carico dell'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

7. È altresì proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall'esposizione del disco orario.

Art. 29 – (Ambiti operativi territoriali)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 della l.r. 22/1998 e dall'art. 4 della disciplina del servizio taxi nel bacino approvata con d.g.r. n. 11948/2003, gli operatori legittimati al servizio di taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la Regione Lombardia di seguito elencate:

- Alessandria;
- Novara;
- Verbania;
- Vercelli;
- Piacenza;
- Parma;
- Modena;
- Reggio Emilia;
- Ferrara;
- Rovigo;
- Verona;
- Trento;
- Bolzano.

2. Gli operatori del servizio di taxi hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino (province di Bergamo, Milano e Varese) per le corse che non originano dal sistema aeroportuale.

3. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nell'ambito del bacino applicano il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri.

4. Gli operatori dei comuni che non aderiscono alla disciplina taxi nel bacino mediante la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 25, comma 5 della l.r. 22/1998 non possono svolgere l'attività di carico dell'utenza al di fuori del territorio di competenza comunale, nonché nell'ambito degli aeroporti del bacino.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare gli operatori dei comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio di taxi, con le modalità di cui all'art. 28 e del comma 2 del presente articolo.

Art. 30 – (Organizzazione del servizio presso gli aeroporti)

1. Le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale possono essere accolte dagli operatori unicamente presso le apposite aree di stazionamento e, in ogni caso, nei limiti di durata del turno di servizio. È in ogni caso vietato l'accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico che in quelle di accodamento in attesa dei taxi.

2. L'ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell'utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato al comma 7, dell'art. 11, della legge n. 21/92.

3. Gli operatori del servizio di taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art. 29, comma 1.

4. È facoltà degli utenti del servizio scegliere l'autovettura, nel rispetto dell'ordine della fila, qualora:

- a) i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
- b) il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
- c) i richiedenti intendano corrispondere l'importo della corsa a mezzo di carta di credito o bancomat;
- d) sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile.

5. Su richiesta degli utenti è autorizzato l'uso collettivo del servizio di taxi secondo le modalità previste dall'art. 12 della disciplina taxi nel bacino di cui alla d.g.r. n. 11948/2003 e dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 31 – (Tariffe del servizio taxi)

1. In attuazione dell'art. 7 della disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale approvata con d.g.r. n. 11948/2003, gli operatori dei comuni integrati nel bacino hanno l'obbligo di

applicare la tariffa unificata di bacino prevista dalla normativa vigente in materia, fatta salva l'opportunità per i comuni del bacino di introdurre iniziative a valenza locale d'intesa con le associazioni di categoria interessate, da attuarsi mediante l'applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro.

2. L'importo indicato nel tassametro deve intendersi onnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale che nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali.

3. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili ed esposti all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni indicate nella convenzione di cui all'art. 25, comma 5, l.r. 22/98.

4. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.

5. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, della località d'inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata. Il modello della ricevuta di cui sopra è determinata dai comuni del bacino nell'ambito della convenzione di cui all'art. 25, comma 5, l.r. 22/98.

6. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate da parte dei comuni del bacino, sentita la Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

7. Le modificazioni e le integrazioni del sistema tariffario definito nel presente articolo sono adottate dalla Regione con le procedure di cui dall'art. 25, comma 6, della l.r. 22/98.

Art. 32 – (Controlli tariffari)

1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell'Ufficio comunale competente. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.

2. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità dovrà risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all'utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.

3. La Regione, nell'ambito dell'attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del sistema tariffario nel bacino, designando le idonee strutture del comune di Milano e dei Comuni di Bergamo e Varese, qualora costituite, relativamente alle rispettive competenze territoriali, ad effettuare il controllo e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e ai vincoli fissati dalla presente disciplina, salvo diversi accordi tra i comuni del bacino nell'ambito della convenzione.

4. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.

Art. 33 – (Contrassegni del turno di servizio)

1. Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo uniforme da parte di tutti i comuni integrati nel bacino, sia per le informazioni contenute, che per le relative caratteristiche, sulla base delle prescrizioni tecniche definite dalla Regione, sentiti i comuni interessati e le associazioni degli operatori taxi.

2. I contrassegni del turno devono essere collocati nel seguente modo:

- a) quello di maggiori dimensioni – di cm. 15 per 15 – sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di marcia;
- b) quello di minori dimensioni – di cm. 10 per 10 – sul parabrezza in alto ed in mezzo.

3. I contrassegni del turno sono forniti dai singoli comuni a spese del titolare della licenza, salvo diverso accordo tra gli stessi nell'ambito della convenzione.

Art. 34 – (Taxi fuori servizio)

1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:

- a) non siano in turno;

b) per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;

c) per malore del conducente;

d) nei casi previsti all'art. 19 - 1° comma - qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida e per riposo settimanale;

e) vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.

2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta «Fuori Servizio», secondo le modalità stabilite dai comuni nell'ambito della convenzione di cui all'art. 25, comma 5 l.r. 22/98.

3. Quando l'autopubblica è fuori servizio non può effettuare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.

4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

5. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dei competenti uffici comunali. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

6. Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio con le modalità previste all'articolo 24 del presente Regolamento.

Capo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 35 - (Obblighi generali dei conducenti in servizio)

1. I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;

b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti, devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;

c) avere un abbigliamento decoroso e comunque conforme al pubblico servizio prestato;

d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;

e) essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale e dei comuni del bacino, ovvero di strumentazione di guida adeguata;

f) di osservare le norme di servizio emanate dall'amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;

g) avere il segnale «taxi» illuminato nelle ore notturne quando il taxi risulta essere libero;

h) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

i) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa;

j) rispettare i turni e gli orari di servizio;

k) comunicare all'Ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;

l) comunicare, all'Ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, disposizioni delle Prefetture relative ad eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art. 36 - (Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa)

1. All'inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:

a) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente;

b) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;

c) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli

dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo.

2. I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona avente titolo, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.

3. È obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o si insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

4. È obbligatorio il trasporto dei cani per i non vedenti.

5. Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'amministrazione comunale interessata, salvo rivalsa ai sensi di legge.

6. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall'art. 30 del presente Regolamento non comportano l'obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 50% del costo presunto del servizio quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale.

7. Le modalità dello svolgimento del servizio taxi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.

8. Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:

a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;

c) da persone con animali;

d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

Art. 37 - (Obblighi dei conducenti durante la corsa)

1. Durante la corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:

a) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;

b) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;

c) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

Art. 38 - (Obblighi dei conducenti al termine della corsa)

1. Al termine della corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:

a) azionare la funzione cassa del tassametro per bloccarne l'avanzamento;

b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla tariffa unica di bacino;

c) aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;

d) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura;

e) azzerare il tassametro.

2. Qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto, e comunque entro tre giorni, salvo cause di forza maggiore, all'ufficio oggetti rinvenuti territorialmente competente.

Art. 39 - (Divieti e facoltà per i conducenti di taxi)

1. È fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, ad eccezione delle chiamate effettuate con il radio-taxi;

b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie del taxi collettivo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

c) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;

d) interrompere la corsa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;

- e) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- f) chiedere compensi oltre a quelli autorizzati;
- g) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- h) effettuare il servizio di trasporto utenti con il segnale «Fuori servizio»;
- i) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione comunale;
- j) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- k) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati dai comuni o previsti dal presente Regolamento.

Art. 40 – (Modalità di acquisizione del servizio)

1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno può avvenire mediante:

- a) richiesta diretta avanzata all'autopubblica in stazione di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
- b) richiesta diretta all'autopubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
- c) richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi, con esclusione di chiamate dirette anche mediante telefoni cellulari.

Art. 41 – (Affiancamento)

1. In deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.

2. Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.

3. L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell'Ufficio comunale competente.

Art. 42 – (Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

- 2. Agli utenti del servizio è vietato:
 - a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - c) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
 - d) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
 - e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
 - f) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - h) fumare nelle autovetture;
 - i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.

3. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro.

4. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata.

5. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita

ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.

6. Trascorso inutilmente detto termine, l'autopubblica è da considerarsi libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

Capo VI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E COMMISSIONE DI BACINO

Art. 43 – (Vigilanza)

1. Gli uffici competenti dei comuni integrati svolgono l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, accertano le violazioni e sono responsabili dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, sentita la Commissione Consultiva di bacino di cui all'art. 44, in conformità alle disposizioni del Capo VII.

2. Il servizio di vigilanza sul servizio di taxi negli aeroporti aperti al traffico civile è effettuato, secondo le disposizioni contenute nella l.r. 90/1983, in quanto applicabile, dai Comuni del bacino anche in forma associata.

3. Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell'ambito del demanio aeronautico, ai sensi dell'art. 1174 Cod. nav. nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 44 – (Commissione di bacino)

1. La Commissione di bacino di cui all'art. 25, comma 5 della l.r. 22/98 svolge funzioni consultive in merito a problematiche di particolare rilevanza inerenti il servizio di taxi all'interno del territorio del bacino e propone le sanzioni disciplinari da applicare da parte dei comuni integrati agli operatori per la mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

2. Le norme concernenti la composizione e la nomina della Commissione di bacino sono stabilite dall'art. 16 della disciplina regionale del servizio taxi, approvata con d.g.r. n. 11948/2003.

Capo VII

ILLECITI E SANZIONI

Art. 45 – (Ritiro dei contrassegni e della licenza)

1. Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione:

- a) con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
- b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 9 della legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura;
- c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Regione e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
- d) non ottemperando all'obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
- e) non ottemperando all'obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
- f) non ottemperando all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
- g) con documenti di circolazione e/o di guida del conducente mancanti, in conseguenza a violazione a norme del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) che comportano il ritiro immediato degli stessi.

2. Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 285/92, all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.

Art. 46 – (Ritiro cautelativo della licenza)

1. I comuni del bacino possono disporre il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:

- a) alla presenza di documentati motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psi-

cofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;

b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.

2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all'art. 19, oppure avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

3. Nella previsione indicata al punto 1, i comuni del bacino provvederanno ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.

Art. 47 - (Sospensione della licenza)

1. I comuni del bacino, previo parere della Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento, possono sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.

2. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla recidiva.

3. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.

Art. 48 - (Revoca della licenza)

1. I comuni del bacino, sentita la Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento, revocano la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle fattispecie di cui all'art. 5 - 1° e 2° comma - della legge regionale n. 20/95.

2. I comuni del bacino, sentita la Commissione sopra citata, possono inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:

a) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;

b) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 19 del presente Regolamento;

c) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento.

Art. 49 - (Decadenza della licenza)

1. I comuni del bacino, previo parere della Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente Regolamento, dichiarano la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6, lettera a), c), d), e), g) e h);

b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;

c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 19 e 25.

Art. 50 - (Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza)

1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

2. La diffida di cui al comma 1 costituisce atto di avvio del procedimento, ai sensi della l. 241/1990.

3. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - (Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi taxi nel bacino aeroportuale dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge n. 21/92 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative applicabili.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regola-

mento-tipo i comuni integrati si impegnano ad uniformare i rispettivi regolamenti comunali alle disposizioni contenute nella disciplina regionale del servizio taxi nel bacino di cui alla d.g.r. n. 11948/2003 ed alle norme contenute nel presente Regolamento-tipo.

Art. 52 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento-tipo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO «B»

«Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 11948/2003 "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio e disposizioni per la prima attuazione"»

MODIFICA n. 1

Art. 2 - (Comuni integrati)

L'art. 2, dell'Allegato «A» alla d.g.r. n. 11948/2003, recante la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - (Integrazione dei comuni)

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 18 della l.r. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in fase di prima attuazione, la disciplina del bacino si applica ai comuni di seguito elencati:

a) Milano quale comune capoluogo di Regione;

b) Bergamo e Varese quali comuni capoluoghi di provincia;

c) Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;

d) Peschiera Borromeo e Segrate quali comuni di sedime aeroportuale di Linate;

e) Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;

f) Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;

g) Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate, Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. 22/98;

h) Saronno, Luino e Laveno Mombello, quali comuni già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio, Rho e Vimodrone, quali comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino.

2. A seguito della sottoscrizione da parte dei comuni integrati di cui al comma 1 della convenzione prevista dall'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98, l'integrazione dei comuni appartenenti al bacino non indicati al precedente comma 1, è realizzata progressivamente secondo le seguenti scadenze temporali:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2007, a conclusione dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 13 e ad avvenuto completamento del Polo Fieristico di Rho-Pero e delle relative strutture viabilistiche, possono aderire al bacino i comuni finitimi alle aree omogenee già integrate dei comuni capoluogo di provincia nonché alle aree omogenee dei comuni rientranti negli ambiti territoriali degli scali aeroportuali che abbiano attivato il servizio taxi da almeno quattro anni dal momento della richiesta di adesione e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale;

b) a decorrere dai successivi ventiquattro mesi possono aderire al bacino gli altri comuni finitimi alle aree omogenee già integrate ed aventi i requisiti previsti alla precedente lettera a).

3. L'integrazione al bacino dei comuni nei quali è esercito il servizio taxi di cui al comma 2 è realizzata mediante adesione alla convenzione di cui all'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98.

4. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle Province competenti e alla Regione entro 10 giorni dalla loro esecutività per le determinazioni di rispettiva competenza.»

MODIFICA N. 2

Art. 3 - (Integrazione al bacino)

L'articolo 3 dell'Allegato «A» alla d.g.r. n. 11948/2003, recante la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo, è soppresso.